



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 10 giugno 2025

CIRCOLARE N. 53

OGGETTO: Tracciabilità delle spese per lavoratori dipendenti e autonomi

La L. 207/2024 ha introdotto numerose novità in materia di lavoro e previdenza, con specifiche misure rivolte sia alle imprese sia ai lavoratori; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vigono specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese relative ai rimborsi a dipendenti e lavoratori autonomi.



Dal 1° gennaio 2025 le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. Diversamente, scatta l'indeducibilità del costo in capo all'azienda datrice di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il lavoratore, poiché il rimborso delle spese viene considerato "*retribuzione*". I medesimi limiti operano anche con riferimento alle spese di rappresentanza.

Lavoratori subordinati

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto su autoservizi pubblici non di linea, rimborsate dal datore di lavoro, potranno essere escluse dal reddito imponibile solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:

- carte di credito;
- bancomat;
- prepagate;
- assegni bancari o circolari;
- telepass o similari.



Sono escluse dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea.

Per far fronte al nuovo obbligo il lavoratore potrà utilizzare la propria carta di credito e in tal caso alla distinta del rimborso dovranno essere allegati i documenti fiscali che attestino la spesa come le fatture oltre alla ricevuta di pagamento.

Se il pagamento dovesse avvenire per il mezzo di carte aziendali che il datore di lavoro ha consegnato al lavoratore non ci saranno problemi di sorta in quanto la stessa carta sarà collegata al conto corrente della società e i documenti di spesa saranno intestati direttamente a quest'ultima.

Attenzione		
Obbligo di tracciabilità	Trasferte in ambito comunale	Sì
Obbligo di tracciabilità	Indennità forfetarie di trasferta	No

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



Lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio ha introdotto nell'articolo 54, Tuir, il nuovo comma 6-ter, secondo cui *"le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

Ne deriva che le spese sostenute dal professionista sono deducibili unicamente se effettuate con metodi di pagamento tracciabili.

Si tratta quindi del medesimo trattamento riservato ai dipendenti e in mancanza di tracciabilità gli importi verranno tassati con impossibilità di dedurre i costi sostenuti.

Conclusioni

Sul tema è recentemente intervenuta l'Associazione italiana dottori commercialisti chiarendo alcuni punti ritenuti ancora non chiari.

In particolare, l'Associazione ha riportato i seguenti chiarimenti:

- sono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni le spese relative alla sosta o parcheggio a cui continua a essere applicato il trattamento previsto nella risposta a istanza di consulenza giuridica fornita n. 5/E/2019;
- l'estensione dell'onere di tracciabilità anche ai costi addebitati dai professionisti comporta che dal periodo d'imposta 2025 le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, da un lato non concorrono più alla formazione dei compensi professionali e dall'altro non sono più deducibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato; e
- ai fini dell'assolvimento dell'adempimento da parte dei collaboratori esterni, il cui venir meno non comporta per questi ultimi alcun effetto negativo, è consigliabile prevedere, nei futuri rapporti contrattuali con i collaboratori esterni, un impegno a dare evidenza dei mezzi di pagamento utilizzati per le spese confluite nelle richieste di rimborso analitico.

Per riassumere si propone una tabella di sintesi:

Spese con obbligo di tracciabilità	Spese senza obbligo di tracciabilità	Indennità forfettaria: nessun rimborso spese di vitto e alloggio
Albergo e ristorante	Biglietto di trasporto pubblico (treno, bus, aereo, etc.)	Esenti: - fino a 46,48 euro al giorno territorio nazionale; - fino a 77,47 euro al giorno per l'estero.
Taxi	Posteggio autoveicolo	
Noleggio con conducente	Noleggio senza conducente	



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Rimborso forfettario vitto e dell'alloggio	Rimborso forfettario vitto o dell'alloggio	Rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio e trasporto	Altre spese, anche non documentabili
Esente: - fino a 30,99 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 1/3) - fino a 51,65 euro al giorno per l'estero (riduzione di 1/3)	Esente: - fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 2/3) - fino a 25,82 euro al giorno per l'estero (riduzione di 2/3)	Totalmente esente e totalmente deducibile per il datore di lavoro Dal 1° gennaio 2025 solo se pagamento tracciabile	Esenti: - fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale; - fino a 25,82 euro per trasferte all'estero.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS